

(N. 2038)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1957

Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1956, n. 1504, stabilì al 31 luglio 1957 la validità delle provvidenze disposte a favore dei tubercolotici assicurati presso l'I.N.P.S.

La giustificazione del termine è detta esplicitamente nel primo articolo: « *in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi* ».

In realtà è unanimamente sentita l'esigenza di un nuovo assetto organizzativo dell'assistenza antitubercolare. Non sembra tuttavia sussistano agli atti le possibilità e le basi per addivenire in breve tempo a una definizione legislativa della complessa materia. Da qui la necessità di prorogare la validità della legge n. 1504.

Con l'occasione si propone di introdurre una modifica. La legge n. 1504 riformava ed integrava la legge 28 febbraio 1953, n. 86. Per effetto di quest'ultima l'indennità giornaliera alle singole persone a carico dei tubercolotici assistiti in dipendenza di assicurazione propria era fissata in lire 150. La legge n. 1504, introducendo una indennità ragguagliata all'importo degli assegni familiari del settore dell'industria, ha dato luogo a una ingiustificata riduzione dell'indennità nei confronti dei genitori e del coniuge a carico.

La modifica che si propone ha lo scopo di ripristinare la situazione prevista dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È prorogata al 31 dicembre 1958 la legge 27 dicembre 1956, n. 1504, con la seguente modifica:

la maggiorazione dell'indennità prevista per i familiari negli articoli 1, 2, 3 è fissata in lire 150 giornaliera per ciascuno dei genitori e per il coniuge, quando si verifichino le condizioni per la corresponsione degli assegni familiari.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e ha effetto dal 1° agosto 1957.